

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G15750 **del** 14/12/2015

Proposta n. 19220 **del** 04/12/2015

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Collepardo (FR) – Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, a sanatoria, e contestuale sdemanializzazione di una porzione di demanio civico interessato dall'impianto di depurazione, in località Ponte delle Grotte.

OGGETTO: *USI CIVICI – Comune di Collepardo (FR) – Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, a sanatoria, e contestuale sdemanializzazione di una porzione di demanio civico interessato dall'impianto di depurazione, in località Ponte delle Grotte.*

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n°1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n°6 e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n°1, e ss. mm. ii. concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'art. 12 della Legge 16 giugno 1927, n°1766 concernente la “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n°751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n°332, concernente la “Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n°1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO l'art. 2 della L.R. 03/01/1986 n°1 riguardante i criteri da osservarsi in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, in combinato disposto con l'art. 8 ter della medesima legge, recante norme per il mutamento di destinazione ed alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non aventi destinazione a carattere edificatorio;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la nota n°2740 del 10/11/2015, pervenuta alla Direzione regionale Agricoltura in data 11 novembre 2015, con il prot. n°614338, con la quale il Comune di Collepardo trasmette la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione alla sdemanializzazione del terreno di demanio collettivo occupato dall'impianto di depurazione i cui lavori per la sua costruzione, con finanziamenti regionale, sono stati avviati nel 1983;

VISTA la deliberazione n°19 del 02/11/2015, con la quale il Consiglio Comunale di Collepardo approva la relazione di perizia, redatta dal perito demaniale Dr. Arch. C. Frantellizzi, riguardante la verifica dei presupposti per il conseguimento del mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 12 della L. 16/06/1927 n°1766, per il terreno, sito in località Ponte delle Grotte, censito nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio di mappa n°16, particelle 571 e 744, della superficie di Ha. 0.13.20;

PRESO ATTO che la consistenza del demanio civico esistente è di oltre 1600 ettari, che risulta esigua la superficie da mutare di destinazione e il carattere pubblico dell'opera compensa il valore dell'area sottratta al demanio civico;

DATO ATTO che dall'esame della citata documentazione, si evince che la destinazione urbanistica della porzione di terreno in questione, in libero possesso del Comune, è stata erroneamente classificata come “Zona agricola – sottozona E2” nel P.R.G. del Comune di Collepardo, approvato con D.G.R.L. n°1175 del 10/03/1983, nonostante lo stato di avanzata esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto;

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione n°18 del 02/11/2015 è stata approvata la correzione dell'errore materiale al citato strumento urbanistico vigente per l'inserimento del depuratore comunale nella corretta "Zona E – servizi pubblici";

VISTO il 3° comma dell'art. 2 della L.R. n°1/1986 e ss.mm.ii. il quale prevede l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di proprietà collettiva con previsione a servizi di pubblica utilità, afferenti a proposte di Piani Regolatori Generali o loro varianti;

CONSIDERATO che il mutamento di destinazione di un bene collettivo può verificarsi anche tacitamente, in carenza di un formale atto di autorizzazione, purché si sia in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare temporaneamente al suo ripristino;

PRESO ATTO che il provvedimento sulla diversa utilizzazione di tali beni ha carattere semplicemente dichiarativo e si limita, in sostanza, a dare atto del passaggio dei beni stessi da uno ad un altro regime quando già sussistono le condizioni di fatto derivanti con la volontà di non conservare la destinazione ad uso pubblico, anche se temporaneamente;

CONSIDERATO, inoltre, che la conservazione dell'originaria destinazione civica si è ulteriormente rafforzata allorquando le terre di uso civico sono state comprese nella specifica tutela paesistico-ambientale soprattutto in forza dalla recente legislazione di cui all'art. 142, comma primo, lett. h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42;

RITENUTO di dover dare la propria autorizzazione al mutamento di destinazione di uso e contestuale sdemanializzazione di detta area giacché la sottrazione al demanio collettivo della modesta estensione di terreno non costituisce nocimento all'esercizio dei diritti civici, in quanto le terre sottratte all'esercizio degli usi sono da ritenersi marginali rispetto alle residue aree a disposizione degli utenti che ancora esercitano i diritti civici e non più utilizzabili per una idonea coltivazione agraria visto che il depuratore è già da svariati anni in attività, costituendo un reale beneficio per la stessa comunità di Colleparado,

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

E' autorizzato, a sanatoria, il mutamento di destinazione d'uso e la contestuale sdemanializzazione, dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Colleparado (FR), siti in località Ponte delle Grotte, censiti nel N.C.T. al foglio di mappa n°16, particelle 571 e 744, della superficie di Ha. 0.13.20.

Il presente provvedimento, seppur adottato a sanatoria, non costituisce autorizzazione alla realizzazione dell'insediamento de quo in quanto l'area in questione resta soggetta a tutte le altre ulteriori ed eventuali autorizzazioni, nessuna esclusa od eccettuata, che si renderanno necessarie e senza le quali non sarebbe possibile dar corso all'attività stessa.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e termini stabiliti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore della Direzione
Roberto Ottaviani